



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 91 del 24 Giugno 2016

LEGGI REGIONALI 9 GIUGNO 2016 N. 13-14-15-16

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2016 N. 13

Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011)..... 4

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2016 N. 14

Disposizioni in materia di promozione e tutela dell'attività di panificazione in Abruzzo.....18

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2016 N. 15

Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano.....26

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2016 N. 16

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.30

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 13

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.62/3 del 24.5.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2016 N. 13

Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1
(I servizi minimi)

1. La Regione assicura, nei limiti delle disponibilità del Fondo Regionale Trasporti di cui all'articolo 28 bis della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)) e successive modifiche e integrazioni, i servizi minimi regionali e comunali, individuati tenendo conto dei criteri di

cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni, nonché dei criteri indicati dall'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, finalizzati a razionalizzare e renderne efficiente sia la programmazione sia la gestione, anche al fine del riparto delle risorse trasferite dal Fondo Nazionale Trasporti.

2. Fino all'approvazione del nuovo assetto ordinamentale del settore dei trasporti pubblici, in deroga agli articoli 13 e 14 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche e integrazioni, la rete dei servizi minimi è definita dai servizi di trasporto regionale e comunale, individuati all'esito delle procedure poste in essere nel rispetto del capo VI della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)) e successive modifiche e integrazioni, assistiti da contributi di esercizio o corrispettivi contrattuali ovvero da trasferimenti a carico del Fondo Regionale Trasporti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, su proposta del Dipartimento competente per materia, il documento di ricognizione dei predetti servizi minimi previa intesa con gli enti locali da raggiungersi ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16 del D.lgs. 422/1997. Il Documento di ricognizione è presentato al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Art. 2
(Modifiche alla L.R. 11/2007)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) sono soppresse le seguenti parole: "essenziali di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modificazioni".
2. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 11/2007 è sostituita dalla seguente:
"m) proporre un servizio commerciale che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi, anche ai fini dell'efficienza ed efficacia della spesa pubblica. A tal fine il servizio proposto non prevede relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi minimi".
3. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 11/2007 sono soppresse le seguenti parole: "essenziali di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni".

Art. 3
(Modifiche alla L.R. 1/2011)

1. All'articolo 64 della L.R. 1/2011, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
"6 bis. Il comma 1 non si applica per il Comune di Pescara.
6 ter. A far data dall'entrata in vigore della presente norma il Comune di Pescara esercita in materia di TPL le seguenti funzioni:
 - a) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate;
 - b) approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dei

- piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;
- c) funzione di programmazione dei servizi sulla rete di competenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino;
- d) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico del proprio bilancio e programmazione degli stessi in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino."

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 Giugno 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
9 GIUGNO 2016, N. 13

"Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 11
Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59), disciplina con la presente legge i servizi automobilistici di trasporto pubblico di competenza regionale esercitati senza oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa al fine di:
 - a) tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato;
 - b) garantire la sicurezza dei viaggiatori e la qualità dei servizi offerti;
 - c) stabilire le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone nell'ambito dei servizi automobilistici di competenza regionale non compresi nella rete dei servizi minimi **[essenziali di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modificazioni]**;
 - d) eliminare le rendite e i diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 3
(Accesso al mercato)

1. I servizi commerciali sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validità di tre anni, rinnovabile, rilasciata dal Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo secondo le modalità e criteri di cui agli artt. 4 e 5.
2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare i servizi commerciali, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori) e successive modificazioni;
 - b) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT;
 - c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
 - d) rispettare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
 - e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio commerciale;
 - f) disporre di autobus classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe "B" o Classe "III" non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese e immatricolati per la prima volta da non più di sette anni, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio commerciale;
 - g) ottenere, da parte dei competenti organi, il nulla osta sul percorso e sulle aree di fermata del servizio commerciale proposto ai sensi della normativa in materia di sicurezza;
 - h) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, più di tre infrazioni previste all'art. 8, comma 1;
 - i) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
 - l) proporre un servizio commerciale che non comprometta gravemente la vitalità di un servizio ferroviario;
 - m) **proporre un servizio commerciale che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi, anche ai fini dell'efficienza ed efficacia della spesa pubblica. A tal fine il servizio proposto non prevede relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi minimi.**
3. Nel caso di autorizzazione richiesta da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), h) e i) sono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese e le condizioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) sono riferite alla riunione di imprese.
4. L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa o la riunione di imprese richiedente non soddisfa le condizioni previste dal presente articolo [**PAROLE**

**SOPPRESSE DALL'ART. 35, COMMA 1,
L.R. 22 DICEMBRE 2010, N. 59].**

Art. 4

(Domande di rilascio e rinnovo autorizzazione)

1. La domanda per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o della riunione di imprese, è presentata al Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo e contiene i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), necessarie a dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2:
 - a) la denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante, l'iscrizione al registro delle imprese; in caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;
 - b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni; in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;
 - c) dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus classificati come classe "B" o classe "III" con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, vetustà, uso in base al quale sono immatricolati gli autobus da utilizzare per il servizio commerciale e dichiarazione di assenza per l'acquisto degli stessi di sovvenzioni pubbliche di cui non ha beneficiato la totalità di imprese di trasporto di persone su strada;
 - d) dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il

regolare esercizio dei servizi commerciali con indicazione del numero, qualifica, natura giuridica del rapporto di lavoro del personale e la tipologia dei contratti collettivi di lavoro applicati;

- e) dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture in dotazione per assicurare il servizio commerciale con indicazione della tipologia e ubicazione;
- f) dichiarazione di non aver commesso, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, più di tre infrazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1 nonché di non aver subito provvedimenti di revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus; in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;
- g) dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 5 del regolamento (CEE) 1191/69 e successive modificazioni di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora l'impresa li gestisca, di rispettare gli obblighi inerenti la separazione contabile; in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;
- h) dichiarazione relativa all'esistenza del nulla osta rilasciato ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio commerciale richiesto, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 9;
- i) dichiarazione di non compromettere in maniera grave la vitalità di un servizio ferroviario con il servizio commerciale proposto;
- l) dichiarazione che il servizio commerciale proposto non prevede relazioni di traffico comprese nei programmi di

esercizio della rete dei servizi minimi [essenziali di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni].

2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione:
 - a) attestazione di affidamento, rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, per un importo non inferiore a € 50.000,00 qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada. L'importo dovrà essere aumentato nella misura di € 5.000,00 per ogni veicolo supplementare; in caso di riunione di imprese tale attestazione è prodotta per ciascuna delle imprese riunite;
 - b) scheda contenente il programma di esercizio del servizio richiesto con indicazione dell'orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenza di esercizio;
 - c) instradamento e cartina stradale in scala adeguata nella quale siano indicati il percorso e le fermate previste;
 - d) sistema tariffario da applicare con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella tariffa;
 - e) dati relativi alla natura e al volume di traffico che si prevede di conseguire;
 - f) certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT; in caso di riunione di imprese tale certificazione deve essere prodotta per ciascuna delle imprese riunite.
3. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 35, COMMA 3, L.R. 22 DICEMBRE 2010, N. 59].

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011).

Art. 64

(Trasferimento di risorse finanziarie ai Comuni capoluogo di Provincia)

1. La Giunta regionale, sulla base dei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comuni capoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani.
2. Il trasferimento avviene con provvedimento del competente Servizio della Direzione regionale Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica. Esso è stabilito, per il 30%, entro il 31 marzo e per la restante parte entro il successivo 30 ottobre. I trasferimenti delle somme derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi dei lavoratori avvengono entro il mese successivo al trasferimento da parte dello Stato.
3. Le risorse finanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sono onnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani di trasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune.
4. I Comuni capoluogo di Provincia continuano ad esercitare nell'ambito dei servizi urbani del trasporto pubblico locale le seguenti funzioni amministrative:
 - a) affidamento dei servizi di trasporto locale della propria rete urbana in conformità con l'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
 - b) stipula dei contratti di servizio, erogazione dei corrispettivi, vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali e irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento contrattuale;
 - c) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate.

5. Restano ferme le competenze dei Comuni relative a:
- a) approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;
 - b) definizione dei servizi sulla rete di competenza sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione;
 - c) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;
 - d) le funzioni riconosciute dalle leggi regionali in materia di trasporto pubblico locale.
6. Rimangono in capo alla Regione le funzioni amministrative collegate alla corresponsione dei contributi per la libera circolazione di cui alla L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 e successive modificazioni e al pagamento della buonuscita per gli agenti esonerati ai sensi degli artt. 76 e 77 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62.

6-bis. Il comma 1 non si applica per il Comune di Pescara.

6-ter. A far data dall'entrata in vigore della presente norma il Comune di Pescara esercita in materia di TPL le seguenti funzioni:

- a) **controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate;**
- b) **approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;**
- c) **funzione di programmazione dei servizi sulla rete di competenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), in base al principio della massima**

integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino;

d) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico del proprio bilancio e programmazione degli stessi in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 16 (Servizi minimi)

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:
 - a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
 - b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
 - c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
 - d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:

- a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;
 - b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.
3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi.

Il testo dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 16-bis

(Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)

1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di

compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

- a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
- b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
- c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (261)

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
- a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 - b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
 - c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

- convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
- d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
- a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. (260)
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile. (259)

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate. (262)

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in

ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.

9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
- a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
 - b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
 - c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta.

Il testo degli articoli 7, 13 e 14 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 7

(Competenze dei Comuni)

1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza dei Comuni:
 - a) organizzazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana, sia della rete dei servizi minimi essenziali a carico del bilancio regionale, sia degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio comunale, relativi ai collegamenti di area di cui al punto 4, comma 1, dell'art. 1 della presente legge. Tale organizzazione deve ispirarsi al

- principio della massima integrazione dei servizi di area urbana e dei servizi di bacino, con particolare attenzione all'organizzazione coordinata dell'offerta di trasporto nelle aree a domanda forte con fenomeni di elevato pendolarismo verso i centri urbani. La programmazione dei servizi aggiuntivi ha il solo limite della compatibilità con la rete dei servizi minimi;
- b) predisposizione dei piani urbani del traffico sulla base degli indirizzi regionali e attuazione delle procedure di verifica della compatibilità dei piani con la programmazione di bacino provinciale con procedure non superiori a tre mesi, in sede di prima applicazione della presente legge;
- c) gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte della programmazione regionale, di bacino ed integrativa;
- d) svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza sulla base dei principi e delle normative stabiliti dalla Regione;
- e) stipula dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la Regione e sentite le OO.SS. nonché di eventuali servizi integrativi con onere a carico dei propri bilanci;
- f) applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla Regione;
- g) monitoraggio dei contratti di servizio anche attraverso sistemi informatizzati di controllo della qualità basati sugli indicatori stabiliti dalla Regione;

- h) applicazione del sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale tramite i contratti di servizio;
- i) applicazione del sistema delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi regionali;
- l) svolgimento dei compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria previsti dalle normative regionali e nazionali sulle aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale.

Art. 13
(Servizi minimi)

1. La rete dei servizi minimi è definita nei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, previa procedura d'intesa con gli enti locali interessati, sulla base delle risorse previste dalla programmazione finanziaria contenuta nei bilanci regionali qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di modalità dei cittadini con riferimento alle seguenti esigenze primarie:
 - a) soddisfacimento in via prioritaria del pendolarismo scolastico e lavorativo;
 - b) garanzia dell'accessibilità delle strutture sanitarie, culturali, sociali e amministrative di bacino;
 - c) integrazione fra le reti di trasporto;
 - d) intermodalità;
 - e) scelta delle soluzioni di trasporto per le singole direttrici di traffico che comportino i minori costi per la collettività, mantenendo la qualità, il comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli;
 - f) scelta delle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto all'interno dei vari bacini di traffico.
2. Per la definizione dei servizi minimi la Giunta regionale adotta con proprio atto, sentite le OO.SS. parametri adeguati in base alle elaborazioni dei dati a

- disposizione sulla domanda ed offerta di mobilità ed agli studi predisposti dal Settore trasporti, per la definizione del monte chilometrico ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze di mobilità di ciascun bacino.
3. Per la definizione dei servizi minimi la Giunta regionale adotta con proprio atto, sentite le OO.SS., parametri formulati in base alle elaborazioni dei dati a disposizione sulla domanda ed offerta di mobilità ed a studi predisposti dal Settore trasporti relativi ad indicatori socio-economici e territoriali, per la definizione del monte chilometrico ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze di mobilità dei comuni.
 4. In sede di prima applicazione della presente legge la proposta di suddivisione del monte chilometrico totale tra i servizi di trasporto, come classificati ai punti 1, 2, 3, comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, sarà effettuata a titolo provvisorio, in vista del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 14 e della conseguente definizione della rete, dei servizi minimi da emettere a gara pubblica, prendendo come base il monte chilometrico ammesso a contribuzione regionale definito relativamente all'anno 1998 o con successivi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale nel corso dell'esercizio 1999 ai sensi del successivo comma 9, suddiviso per i servizi in concessione comunale ed i servizi in concessione regionale. I servizi di cui al punto 1, comma 1, dell'art. 3 saranno detratti dalla quota di servizi attualmente in concessione regionale ai fini del calcolo del monte chilometrico da attribuire al trasporto di bacino o al trasporto di area, in quanto non facenti parte della quota di servizi minimi essenziali ammessi alla contribuzione regionale.
 5. Per la definizione dei servizi minimi di bacino in una prima ipotesi di ripartizione in base ai parametri di cui al comma 2 ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 14, si prenderà in considerazione solo il 90% dei chilometri mentre il 10% sarà riservato ad una operazione di riequilibrio successiva tra i vari bacini.
 6. L'operazione di riequilibrio successivo tra i vari bacini sarà operata abbandonando il criterio di prima suddivisione del dato storico del monte chilometrico ammesso a contribuzione regionale ed introducendo criteri integrativi, rispetto a quelli da definire in base ai commi 2 e 3, che consentano di attuare un meccanismo di comparazione incentivante tra le diverse gestioni dei bacini di traffico. Analogo meccanismo incentivante sarà introdotto per i servizi in concessione comunale. I criteri per la comparazione incentivante tra le diverse gestioni delle reti, sia di bacino che urbane, sia in affidamento diretto, che risultanti dalle gare, saranno stabiliti dalla Giunta regionale di concerto con gli enti delegati, sentite le OO.SS.
 7. Per la definizione dei servizi minimi di competenza comunale si procederà analogamente secondo quanto stabilito al comma 5.
 8. Nell'ambito della ripartizione di cui ai commi 4 e 5, nei bacini comprendenti il territorio delle Comunità montane che intendono gestire servizi associati di trasporto, volontà risultante da atti organizzatori dell'ente e da accordi di programma sottoscritti con tutti i comuni appartenenti al territorio delle singole Comunità montane, una quota massima pari al 5% del monte chilometrico è assegnato ai servizi minimi essenziali di area montana, salvo diversi accordi di programma nell'ambito dei bacini stessi.
 9. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla definizione della rete dei servizi minimi essenziali con le procedure previste nei commi da 1 a 8 del presente articolo, la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i servizi di trasporto su gomma e filoviari che non sono riconducibili alle esigenze di mobilità essenziale dei cittadini di cui all'art. 16 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 422, sulla scorta dei seguenti criteri:
 - soddisfacimento prioritario della domanda di trasporto sistematica per pendolarismo scolastico e lavorativo;
 - utilizzo della intermodalità nella individuazione dei servizi minimi offerti all'utenza per garantire il diritto alla mobilità;

- soddisfacimento della domanda con sistematica di mobilità per accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali.

Art. 14
(Intesa)

1. L'intesa di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 viene raggiunta in sede di Conferenza Permanente per gli enti locali e viene ratificata per ciascun bacino di traffico mediante un accordo di programma tra la Regione ed i rappresentanti degli enti locali territoriali interessati.
2. La proposta della rete dei servizi minimi di bacino, compresi anche i servizi minimi di bacino relativi al trasporto di area urbana e di area montana, e del relativo piano finanziario viene approvata dalla Giunta regionale e sottoposta all'esame della Conferenza permanente per gli enti locali che ha 60 giorni di tempo per chiedere chiarimenti al Settore trasporti in ordine alle scelte operate ed ai criteri adottati per la sua definizione e per presentare le sue osservazioni, che sono esaminate definitivamente dalla Giunta regionale previa istruttoria del Settore trasporti.
3. Sulla base della rete dei servizi minimi così definita viene predisposta la proposta di programma triennale da sottoporre al Consiglio regionale dei servizi di trasporto pubblico locale.
4. Gli enti locali interessati partecipano attraverso la presentazione di proposte ed osservazioni scritte alla fase di esame da parte della Consulta degli Enti locali.
5. Gli enti locali sottoscrivono l'accordo di programma dopo l'approvazione definitiva da parte della Giunta; in caso di mancata sottoscrizione da parte di qualcuno degli enti locali del bacino vale comunque l'assetto dei servizi previsto per il primo anno di validità del piano triennale, con possibilità di aprire un procedimento di revisione, sempre presso la Conferenza, solo per le linee di traffico di adduzione al territorio dell'ente o che lo attraversano, con le stesse procedure di cui al comma 2 previa presentazione di proposte alternative a parità di km e di costo, con

possibile variazione delle modalità di trasporto. In caso comunque di mancato accordo, anche dopo l'espletamento della procedura di revisione, previa intesa della Conferenza Permanente degli Enti locali, la sottoscrizione dell'accordo di programma da parte della Provincia competente rispetto al bacino di traffico interessato, sostituisce la sottoscrizione dell'accordo di programma dell'ente locale dissenziente, fino alla scadenza della validità del programma triennale dei servizi.

6. Tali proposte possono essere anche presentate congiuntamente da più enti territoriali sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente.
7. Le procedure del presente articolo riguardano tutti i servizi di TPL comunque gestiti.

Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 13
(Concertazione)

1. Su richiesta della Giunta regionale, il Presidente del CAL convoca tavoli di concertazione per raggiungere le intese necessarie a garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali di interesse locale, nonché per concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle competenze regionali e degli Enti locali e per svolgere attività di interesse comune.
2. Ai tavoli di concertazione di cui al comma 1 partecipano, oltre al Presidente del CAL ed a due componenti dello stesso individuati di volta in volta a norma del Regolamento, il Presidente della Giunta, l'Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, l'Assessore competente in materia, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, della AICCRE e della Legautonomie.
3. In relazione agli argomenti oggetto delle intese o degli accordi di cui al comma 1 il Presidente del CAL può invitare a partecipare al tavolo di concertazione, con diritto di parola e senza diritto di

voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell'Università e delle Istituzioni scolastiche.

4. Qualora le intese o gli accordi di cui al comma 1 non sono raggiunti entro trenta giorni dall'insediamento del tavolo di concertazione gli organi regionali provvedono con atti motivati.

Il testo dell'articolo 28-bis della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 28-bis

(Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale - Articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)

1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale". Il Fondo è composto:
 - a) dalle risorse finanziarie trasferite dallo Stato per il finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 16 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;
 - b) dalle risorse finanziarie derivanti dalle dismissioni dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000;
 - c) dalle risorse proprie che la Regione destina al medesimo scopo.
2. Per la contabilizzazione delle risorse relative al Fondo di cui al comma 1, nello stato di previsione della parte Entrata e della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 2013, sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:
 - a) capitolo di entrata 02.02.011 - 22510, denominato "Trasferimento statale del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale -

Articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";

- b) capitolo di entrata 04.01.001 - 41012.1, denominato "Proventi dalla dismissione di beni, relativi ai trasporti, trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000";
- c) capitolo di spesa 06.01.002 - 181510.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex articolo 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";
- d) capitolo di spesa 06.01.002 - 181512.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali".

3. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di trasporto pubblico locale, programma annualmente l'utilizzo del "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale" in coerenza con gli atti della programmazione regionale in materia.
4. L'articolo 65 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo" è abrogato.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 14

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.62/6 del 24.5.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2016 N. 14
Disposizioni in materia di promozione e tutela dell'attività di panificazione in Abruzzo.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1
(Principi ispiratori)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi e della normativa di settore, disciplina il "Sistema della Panificazione Artigianale" sul territorio regionale, al fine di garantire l'esercizio dell'attività di panificazione, di assicurare la qualità professionale degli operatori, valorizzare le produzioni artigianali, il pane fresco e di filiera, le specificità tradizionali e territoriali, la sicurezza igienico-sanitaria.
2. La Regione valorizza, altresì, l'attività di panificazione attraverso la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e aggiornamento professionale per i Responsabili dell'attività produttiva, di cui all'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Le disposizioni ed i principi della presente legge non si applicano alle imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 2
(Definizione dell'attività di panificazione)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006, la denominazione di panificio è da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale.
2. Ai fini di cui alla presente legge, l'impresa di panificazione è l'azienda di panificazione intesa come il complesso

di beni e servizi organizzati dall'imprenditore per la produzione di pane, impasti da pane, pizze, focacce, prodotti da forno dolci e salati, pasticceria fresca.

3. L'impresa di cui al comma 2 nomina un Responsabile dell'attività produttiva. Qualora l'impresa possieda più unità operative in cui avviene la panificazione, per ognuna di esse, viene indicato un Responsabile dell'attività produttiva.
4. Il panificio può svolgere anche:
 - a) attività di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;
 - b) attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato con esclusione del servizio assistito di somministrazione, nelle forme e secondo le modalità di cui alla normativa vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
5. L'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del prodotto intermedio di panificazione non è considerato impresa di panificazione.
6. L'esercizio commerciale che attiva al suo interno un'impresa di panificazione, così come definita dai commi 1, 2, 3 e 4, è tenuto alla nomina del Responsabile dell'attività produttiva.

Art. 3
(Disposizioni attuative)

1. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e nel rispetto delle normative statale ed europea, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, per l'approvazione, il regolamento con il quale sono disciplinati tra l'altro:
 - a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;
 - b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;
 - c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la

commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso;

- d) i casi di sospensione dell'attività di panificazione;
- e) i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti nella presente legge;
- f) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera di cui all'articolo 11.

Art. 4

(Responsabile dell'attività di panificazione)

1. La Regione Abruzzo valorizza la professionalità del Responsabile dell'attività produttiva attraverso la definizione di percorsi di formazione obbligatoria e di aggiornamento professionale.
2. Il Responsabile dell'attività produttiva è assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dall'inizio dell'attività d'impresa, secondo le modalità di cui all'articolo 6. Il Responsabile dell'attività produttiva è il titolare, collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, da effettuarsi all'atto della presentazione della SCIA, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto.
3. Al Responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito. Al Responsabile dell'attività produttiva è, altresì, demandato l'onere di garantire la tracciabilità di tutti gli ingredienti impiegati nella produzione del pane, avendo cura che, nell'etichetta illustrativa del prodotto finito, sia

indicato ogni singolo ingrediente e la sua provenienza, nei casi previsti e nel rispetto della normativa vigente.

4. Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella SCIA il soggetto esterno in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 5.

Art. 5

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di panificazione)

1. Per poter svolgere l'attività di panificazione i soggetti interessati devono aver conseguito l'idoneità all'esercizio dell'attività di "panificatore" attraverso:
 - a) la partecipazione a corsi di formazione disciplinati dalla normativa vigente e nel rispetto degli standard relativi al conseguimento della qualifica di "Operatore di panificio e pastificio" già disciplinati con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2011, n. 306 (Definizione della figura professionale di "Operatore di panificio e pastificio" e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento della qualifica);
 - b) acquisizione di qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita a seguito del rapporto di apprendistato.
2. La formazione professionale prevista al comma 1, lettere a) e b) può essere somministrata:
 - a) dalle Agenzie formative regolarmente accreditate e iscritte nell'Elenco soggetti giuridici autorizzati dalla Regione Abruzzo per le macrotipologie "Formazione Continua" e "Formazione Superiore";
 - b) dai C.A.T (Centri di Assistenza Tecnica) e altri soggetti autorizzati iscritti nell'Elenco soggetti giuridici autorizzati dalla Regione Abruzzo ad espletare specifica attività formativa.

I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono essere in possesso di laboratori

attrezzati e riproducenti "laboratori di imprese reali" per la formazione pratica comunque necessaria.

3. L'attività di panificazione può essere svolta altresì dai soggetti aventi i seguenti requisiti:

- a) diploma di istruzione secondaria superiore tecnico-professionale di durata quinquennale in materie di panificazione;
- b) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema d'istruzione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore;
- c) attività lavorativa di panificazione prestata, per un periodo non inferiore a tre anni, presso imprese del settore, in qualità di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. Tale attività deve essere accertata presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Centro per l'impiego o la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competenti per territorio.

Art. 6

(Formazione del Responsabile dell'attività produttiva)

1. Il Responsabile dell'attività produttiva è assoggettato a un corso di formazione riconosciuto dalla Giunta regionale con verifica finale di apprendimento. I contenuti e la durata del corso, nonché l'individuazione degli altri titoli professionali inerenti la materia della panificazione validi ai fini della presente legge, sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 3.
2. Non è assoggettato al corso di cui al comma 1 il Responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
- b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;
- c) i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 3, lettere a), b) e c).

3. Il Responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.
4. Coloro che svolgono l'attività di Responsabile dell'attività produttiva, compresi i soggetti di cui al comma 2, partecipano, con cadenza periodica, ad attività di aggiornamento professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 7

(Aggiornamento professionale obbligatorio)

1. Al fine di mantenere integre le capacità e le competenze per l'esercizio della panificazione e per la necessaria manutenzione delle stesse, tenendo conto anche delle eventuali modificazioni normative, ma soprattutto delle modificazioni del mercato nonché per il sostegno e la valorizzazione di prodotti tradizionali regionali, è previsto un percorso di formazione obbligatoria finalizzato all'adeguamento delle conoscenze tecnico-professionali in materia soprattutto di norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché sotto gli aspetti dell'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti e della garanzia della qualità del prodotto finito.
2. Coloro che svolgono l'attività di Responsabile dell'attività produttiva, nonché gli altri addetti ed i collaboratori che partecipano al processo produttivo, frequentano periodicamente, con cadenza quadriennale, corsi di

- aggiornamento professionale della durata minima di cinquanta ore.
3. La formazione prevista dal presente articolo è erogata:
 - a) dalle Agenzie formative regolarmente accreditate e iscritte nell'Elenco dei soggetti giuridici accreditati nella Regione Abruzzo per le macrotipologie "Formazione Continua" e "Formazione Superiore";
 - b) dai C.A.T (Centri di Assistenza Tecnica) e altri soggetti autorizzati iscritti nell'Elenco soggetti giuridici autorizzati dalla Regione Abruzzo ad espletare specifica attività formativa.
 4. I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono essere in possesso di laboratori attrezzati e riproducenti "laboratori di imprese reali" per la necessaria formazione pratica.

Art. 8

(Esercizio dell'attività di panificazione)

1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). La SCIA è corredata anche dall'indicazione del nominativo del Responsabile dell'attività produttiva, dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali. È comunque consentita ai titolari di impianti l'attività di vendita e di somministrazione dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'Azienda e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

2. L'indicazione del Responsabile dell'attività produttiva è comunicata dal SUAP alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.
3. L'intero ciclo produttivo dell'attività di panificazione si svolge nella stessa Azienda.

Art. 9

(Disposizioni per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane)

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 ter, del d.l. 223/2006, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 248/2006, è stabilito che:
 - a) la denominazione di "panificio" è riservata alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
 - b) la denominazione di "pane fresco" è riservata al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
 - c) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e consumo.

Art. 10
(Disposizioni per la vendita del pane nel panificio)

1. Il pane fresco deve essere venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo.
2. Il pane conservato è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.
3. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 2 devono essere esposti in scomparti appositamente riservati e devono essere chiaramente identificabili tramite apposite etichette, ai sensi della normativa nazionale vigente.
4. È obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati il pane fresco rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione.
5. E' vietato utilizzare la denominazione di "pane fresco" o di "pane conservato", anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione, da quelli indicati nell'articolo 9.
6. E' fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore.
7. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Art. 11
(Elenco regionale delle specialità da forno tipiche della tradizione abruzzese)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei produttori e panificatori, aggiorna

l'elenco regionale individuando le specialità da forno tipiche della tradizione da inserirvi.

Art. 12
(Valorizzazione della filiera abruzzese)

1. La Regione Abruzzo, riconoscendo l'importanza di sostenere e rilanciare l'economia del settore e di migliorare l'offerta al consumatore, valorizza la filiera del pane e dei prodotti da forno attraverso accordi o programmi di filiera attuati dai soggetti interessati.
2. Gli accordi e i programmi di filiera prevedono la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali agricoltori, produttori, panificatori, rivenditori e consumatori finali.

Art. 13
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 14 e dalle autorità competenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 14
(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza presentare la SCIA, ai sensi dell'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 4.500,00 ed alla chiusura immediata del panificio.
2. L'imprenditore che esercita l'attività di panificazione senza l'indicazione del Responsabile dell'attività produttiva, ai sensi dell'articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 4.500,00.
3. Il Responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

4. Il Responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'aggiornamento professionale di cui all'articolo 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

Art. 15
(Disposizioni transitorie)

1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP competente per territorio, entro novanta giorni dalla stessa data, il nominativo del Responsabile dell'attività produttiva, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese. Qualora per ogni panificio sussistano più unità operative in cui avviene la panificazione, è comunicato il nominativo del Responsabile dell'attività produttiva per ognuna di esse.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, i Responsabili dell'attività produttiva sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di dodici mesi dalla definizione dei corsi.
3. I Responsabili dell'attività produttiva che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto nei cinque anni precedenti attività di panificazione per un periodo inferiore a tre anni, ma superiore a dodici mesi, sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di dodici mesi dalla definizione dei corsi. Il percorso formativo è ridotto rispetto a quello previsto per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 4 secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3.

Art. 16
(Norma finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 Giugno 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE
PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE
REGIONALE

9 GIUGNO 2016, N.14

"Disposizioni in materia di promozione e tutela dell'attività di panificazione in Abruzzo" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men

u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo [web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it"](http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it).

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le

costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione

dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
- 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. **[COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104]**
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
- 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Art. 4

(Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane)

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

- a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
- c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 15

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.62/7 del 24.5.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2016 N. 15

Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo individua la conservazione dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) come una priorità nel quadro della strategia europea e nazionale per la biodiversità e pertanto favorisce e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela della specie in tutto il territorio regionale.
2. Con la presente legge, la Regione Abruzzo mira a tutelare la specie e ridurre i conflitti, favorendo la coesistenza tra la presenza dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) e le popolazioni residenti.
3. La Regione Abruzzo riconosce la specie Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) come animale simbolo regionale.

Art. 2**(Indennizzo e prevenzione dei danni)**

1. Per le finalità indicate nell'articolo 1, la Regione Abruzzo provvede all'indennizzo dei danni causati dall'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi esclusivamente all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali nei confronti di coloro che non siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).
2. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi e dei prezzi di mercato di riferimento disciplinati ai sensi della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10 (Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica), assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato attraverso specifici sopralluoghi di verifica ed accertamento effettuati dal servizio del dipartimento regionale competente in materia, per un importo annuale non superiore al 10% (dieci per cento).
3. La Regione provvede, inoltre, nei confronti di coloro che non siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), alla prevenzione dei danni che possono essere causati dall'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) alle colture ed al patrimonio zootecnico, esclusivamente all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali, attraverso il sostegno alle spese per l'acquisto di sistemi di prevenzione e dissuasione secondo quanto stabilito dal programma annuale di intervento di cui al successivo articolo 5.

Art. 3**(Monitoraggio, sensibilizzazione, formazione e attività di gestione del Piano d'Azione nazionale per la Tutela dell'Orso bruno marsicano)**

1. La Regione Abruzzo contribuisce alle spese di monitoraggio dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) all'esterno dei perimetri che delimitano i

Parchi nazionali e regionali anche mediante l'attivazione di apposite convenzioni con Enti gestori delle aree protette, con il Corpo Forestale dello Stato ed Istituti di Ricerca.

2. La Regione Abruzzo contribuisce alle spese necessarie per l'applicazione del PATOM (Piano di Azione nazionale per la Tutela dell'Orso Marsicano) approvato dalla Regione Abruzzo con la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2010, n. 469 (Piano d'azione interregionale per la tutela dell'Orso bruno marsicano (PATOM). Approvazione).
3. La Regione Abruzzo partecipa alle iniziative volte a sensibilizzare le popolazioni in situazioni di conflitto con le esigenze di tutela dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*).

Art. 4**(Priorità)**

1. Il sostegno alle spese di cui alla presente legge è destinato secondo la capienza della dotazione finanziaria alla stessa attribuita annualmente con la seguente priorità:
 - a) indennizzo dei danni causati dall'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2;
 - b) prevenzione dei danni che possono essere causati dall'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali di cui al comma 3 dell'articolo 2;
 - c) spese relative alle attività di gestione del PATOM di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Art. 5**(Programma annuale di intervento)**

1. Sentiti le Organizzazioni professionali agricole e gli enti gestori delle aree

protette, disciplinate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), interessate dalla presenza dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*), la Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessorato Parchi, Riserve e Montagna e dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Abruzzo, approva il Programma annuale di intervento per la tutela dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il programma di cui al presente articolo individua le azioni prioritarie di conservazione della specie e definisce:
 - a) il riparto della quota di risorse finanziarie da assegnare, ad ogni singola azione, nel rispetto delle priorità fissate dall'articolo 4, sulla base dello stanziamento annuale;
 - b) le modalità, i casi di esclusione e limitazione di utilizzo delle stesse risorse e delle eventuali economie;
 - c) le amministrazioni pubbliche ed i soggetti da coinvolgere per l'attuazione del programma.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le procedure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, nonché la documentazione da produrre a supporto della richiesta di indennizzo e delle spese sostenute per l'acquisto dei sistemi di prevenzione e dissuasione.

Art. 6

(Rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato)

1. Le misure previste dalla presente legge sono attuate nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, qualora ne sussistano i presupposti.

Art. 7

(Fondo regionale per la conservazione dell'Orso bruno marsicano)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo regionale denominato "Interventi a favore della conservazione

dell'Orso bruno marsicano L.R. __, n. ____" al quale affluiscono:

- a) le risorse regionali individuate a norma dell'articolo 8;
 - b) le risorse pubbliche o private derivanti da donazioni e liberalità, comunque denominate, erogate da soggetti pubblici o privati.
2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, individua:
 - a) le modalità di costituzione del fondo;
 - b) le azioni di diffusione, attraverso specifiche attività di informazione e comunicazione, delle modalità di finanziamento del fondo;
 - c) le procedure per la rendicontazione annuale delle somme ripartite ed erogate a norma dell'articolo 5.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per l'anno 2016 derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 30.000,00 si fa fronte con le risorse del nuovo stanziamento "Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano - L.R. __n. ____" - nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titolo 2.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016, è apportata, per l'anno 2016 per competenza e cassa, la seguente variazione di uguale importo:
 - a) in aumento: Titolo 2, Missione 16, Programma 03 per euro 30.000,00 del nuovo stanziamento concernente gli "Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano - L.R. __n. ____";
 - b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione",

concernente lo stanziamento "Interventi di parte corrente per l'attuazione della Legge Quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa", per euro 30.000,00.

3. Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono autorizzati nei limiti dell'apposito stanziamento della Missione 16, Programma 03, Titolo 2, del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 Giugno 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42",
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE
9 GIUGNO 2016, N. 15

"Interventi a favore della conservazione
dell'Orso bruno marsicano" (in questo stesso
Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 16

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.62/5 del 24.5.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2016 N. 16

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri abituali contesti di vita; valorizza altresì le esperienze formative, cognitive, professionali e umane conseguite dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali.
2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene politiche a favore degli anziani, volte a favorire un percorso di invecchiamento attivo atto a valorizzarne il portato di esperienze e conoscenze, visto quale importante risorsa per l'intero contesto sociale.
3. La Regione intende altresì contrastare tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.
4. Per la realizzazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, la Regione opera in raccordo con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), mediante stipula di appositi accordi di programma e linee di indirizzo in materia.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età.
2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano.

Art. 3**(Programmazione degli interventi)**

1. La Regione, attraverso i necessari raccordi con le normative vigenti, persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati ed integrati negli ambiti della salute, della protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali.
2. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo affinché, attraverso una programmazione regionale di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.
3. La Regione favorisce la programmazione degli interventi, di cui al comma 1, promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione con i Comuni, singoli o aggregati, con le Aziende Sanitarie, nonché con i soggetti, enti ed associazioni che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, attraverso lo strumento del Piano sociale regionale e dei Piani di zona, di durata triennale, di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) e successive modifiche ed integrazioni.
4. La programmazione sanitaria regionale ricomprende, tra le sue priorità, l'invecchiamento attivo attraverso specifiche misure di prevenzione e di promozione dei corretti stili di vita.
5. La Regione promuove le politiche per l'invecchiamento attivo anche attraverso obiettivi e specifiche misure inserite all'interno della programmazione relativa ai fondi comunitari, strutturali e di investimento europei.

Art. 4**(Politiche familiari)**

1. La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di

invecchiamento attivo. Al fine di favorire le condizioni effettive di sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane:

- a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più lunga possibile nel contesto domiciliare della persona anziana in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;
- b) favorisce adeguate politiche che tengano conto dei carichi familiari, con particolare riferimento alle donne, e puntino a valorizzare le iniziative familiari di presa in cura degli anziani;
- c) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno di reti più ampie di auto-organizzazione dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 5**(Formazione permanente)**

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione permanente una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità ed in particolare:
 - a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale e tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
 - b) favorisce, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione;
 - c) valorizza e sostiene le attività delle Università della terza età, comunque denominate, tese all'educazione non formale in diversi campi del sapere;
 - d) promuove, valorizzando le esperienze professionali acquisite, metodologie didattiche tese a rispondere ai diversi interessi formativi delle nuove generazioni.

- e) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.
2. La Regione per le azioni di cui al comma 1 può promuovere e sostenere finanziariamente protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte della persone anziane del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.
3. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità e, in particolare, percorsi formativi finalizzati a:
- a) ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie e la disparità nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione, anche attraverso percorsi di alfabetizzazione informatica, prevedendo il coinvolgimento del sistema scolastico, universitario e del terzo settore;
- b) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio attraverso percorsi educativi, con particolare attenzione ai temi relativi a: risparmio energetico, produzione e smaltimento rifiuti e corretto stile alimentare.
- c) perseguire la sicurezza stradale e domestica;
- d) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici;
- e) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;

- f) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori;
- g) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;
- h) favorire le capacità e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.

Art. 6

(Completamento dell'attività lavorativa)

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le parti sociali, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in età matura e finalizzati:
- a) a garantire, nell'ambiente di lavoro, condizioni adeguate al mantenimento dello stato di salute e di benessere psicofisico della persona anziana;
- b) a promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani;
- c) ad una più specifica sicurezza sul posto di lavoro per le persone più anziane.

Art. 7

(Prevenzione, salute e benessere)

1. La Regione promuove azioni tese al mantenimento del benessere, fisico e mentale, durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria, fisica e psicosomatica. A tal fine può promuovere protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale.
2. La Regione promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale,

agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire fenomeni di isolamento sociale e limitare ospedalizzazioni improprie e istituzionalizzazioni. A tale scopo, la Regione sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione, nonché di centri diurni in grado, tra l'altro, di fornire sostegno alle famiglie con presenza di anziani fragili.

3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale e sugli interventi e sulle azioni sociali promossi.
4. La Regione promuove azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale mirati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a favorirne l'accoglienza in microresidenze, gruppi appartamento e condomini solidali.
5. La Regione promuove interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del benessere sociale superando logiche assistenzialistiche, a limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, a sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana, anche nelle situazioni di maggior disagio e di difficoltà.
6. La Regione adotta politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale, di perdita dell'autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza.

Art. 8

(Cultura e turismo sociale)

1. Anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e

ambientale dell'Abruzzo, la Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del patrimonio di conoscenze degli anziani e del loro impegno civile per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni abruzzesi anche all'esterno della Regione stessa.

2. La Regione e gli Enti locali, anche con il coinvolgimento degli enti del terzo settore, favoriscono la partecipazione degli anziani ad attività culturali, ricreative e sportive prodotte e proposte dalla comunità abruzzese, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni e senso comunitario tra le persone coinvolte.

Art. 9

(Impegno e volontariato civile)

1. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.
2. Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità.
3. Alle persone anziane che operano nei progetti di cui al comma 2 possono essere riconosciuti, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato), o delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale), un rimborso per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti.
4. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a

sviluppare il volontariato civile degli anziani.

5. La Regione valorizza i Comuni che attivano incontri periodici con le persone che accedono a trattamenti di quiescenza raccogliendo disponibilità a prestazioni gratuite nell'ambito delle competenze e professionalità acquisite. I Comuni svolgono un ruolo attivo incrociando disponibilità espresse e bisogni presenti nella comunità di riferimento.

**Art. 10
(Azioni dell'impegno civile)**

1. L'impegno civile delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:
 - a) accompagnamento con mezzi pubblici di persone anziane o non autosufficienti per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie;
 - b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;
 - c) attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;
 - d) sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;
 - e) animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali;
 - f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico;
 - g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
 - h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;
 - i) assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;
 - j) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio regionale;
 - k) campagne e progetti di solidarietà sociale;

l) attivazione di banche del tempo di supporto ai bisogni quotidiani delle famiglie anche attraverso attività che vedano coinvolti soggetti appartenenti a generazioni diverse.

2. La Regione promuove progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato e l'impegno civile degli anziani.

**Art. 11
(Gestione di terreno comunale)**

1. I Comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di orticoltura, giardinaggio e in generale la cura dell'ambiente naturale.
2. I soggetti interessati all'affidamento di cui al comma 1 si impegnano a gestire gratuitamente terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal Comune competente per territorio. I Comuni stabiliscono, inoltre, le modalità e i criteri per l'affidamento della gestione di terreno pubblico.
3. I Comuni possono revocare l'affidamento di cui al comma 1 per sopravvenute esigenze pubbliche. I Comuni, inoltre, possono revocare l'affidamento, con adeguato preavviso, se l'assegnatario non rispetta le regole stabilite dal Comune stesso.

**Art. 12
(Nuove tecnologie)**

1. La Regione, al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche, computer, tablet e altri strumenti informatici e digitali.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i soggetti del terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente,

l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.

Art. 13
(Programma operativo)

1. La Giunta regionale avvia, contestualmente all'adozione del Piano sociale regionale e d'intesa con gli ambiti sociali, la redazione di un Programma Operativo sull'Invecchiamento Attivo, di durata triennale, conformemente a quanto previsto all'articolo 3, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.
2. Il Programma operativo di cui al comma 1 viene redatto previa consultazione con l'ANCI.
3. Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i Centri Provinciali di Servizio per il Volontariato, l'Ufficio Scolastico regionale e le Università abruzzesi, previa intesa con gli organismi di appartenenza interessati, partecipano alla stesura, che si conclude con la sottoscrizione di un protocollo condiviso.
4. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il Programma operativo triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel Programma operativo sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui i Dipartimenti dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.
5. Il Programma operativo triennale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
6. All'Assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Programma operativo triennale di cui al comma 1. Il Dipartimento competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra i diversi Dipartimenti

regionali dei settori interessati dalle disposizioni della presente legge. Il tavolo ha il compito di predisporre un Programma di attuazione annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

Art. 14
(Clausola valutativa)

1. Con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale, sulla base di monitoraggi dei Dipartimenti interessati, predispone e presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge, e in particolare sugli interventi ricompresi nel Programma operativo di cui all'articolo 13, al fine di valutarne la effettiva ricaduta sociale.
2. La relazione, in particolare, documenta:
 - a) lo stato di attuazione del Programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;
 - b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.
3. La relazione indicata al comma 2 è resa pubblica, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.
4. Gli Enti partecipanti alla stesura del programma operativo di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, sono, annualmente, convocati dalla Direzione competente della Giunta regionale, al fine di monitorare l'attuazione degli interventi e proporre eventuali rimodulazioni.

Art. 15
(Giornata regionale per l'invecchiamento attivo)

1. E' istituita la "Giornata Regionale per l'Invecchiamento Attivo" nel giorno 22 aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

Art. 16
(Norma finanziaria)

1. E' istituito il Fondo regionale per l'invecchiamento attivo, al fine di garantire il finanziamento del Programma operativo di cui all'articolo 13.
2. Al finanziamento del Programma operativo concorrono anche fondi nazionali, fondi comunitari, strutturali e di investimento europei, e altre risorse messe a disposizione da fondazioni bancarie, fondazioni di comunità, associazioni di promozione sociale e altri enti pubblici e privati.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo, di cui all'articolo 13, alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", sono assegnati per il 2016, al Titolo 1, euro 50.000,00.
4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede, per l'anno 2016, con la riduzione dello stanziamento alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione" di euro 50.000,00 al Titolo 1.
5. A partire dagli anni successivi al 2016 le spese di cui al comma 3 sono rfinanziate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 Giugno 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it